

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA ALZATE BRIANZA

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

ART. 2 REQUISITI DI ELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Tutti i candidati alla carica di amministratore devono essere Soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori sono contenute nell'articolo 32 dello Statuto Sociale. Non possono inoltre essere eletti alla carica di Amministratore e, se eletti, decadono automaticamente:

- a) gli ex dipendenti della Banca e coloro che sono stati legati alla Banca o da un rapporto di lavoro parasubordinato o da un rapporto di lavoro a progetto e ciò fino a quando non siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dei suddetti rapporti;*
- b) coloro che, in qualità di professionisti, amministratori, soci o dipendenti di imprese, abbiano avuto con la Banca, nell'ultimo biennio, rapporti di fornitura e/o di collaborazione, anche saltuaria;*
- c) coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età;*
- d) coloro che hanno con la Banca situazioni di conflitto (incaglio, sofferenza, procedure per recupero crediti), compresi i soci non*

Tutti i candidati alla carica di amministratore devono essere Soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Almeno un terzo dei candidati deve essere rappresentato da Soci di genere femminile.

Le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori sono contenute nell'articolo 32 dello Statuto Sociale. Non possono inoltre essere eletti alla carica di Amministratore e, se eletti, decadono automaticamente:

- a) coloro che incorrano nella clausole di esclusione da socio della Banca si sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale.***
- b) gli ex dipendenti della Banca e coloro che sono stati legati alla Banca o da un rapporto di lavoro parasubordinato o da un rapporto di lavoro a progetto e ciò fino a quando non siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dei suddetti rapporti;*
- c) coloro che, in qualità di professionisti, amministratori, soci o dipendenti di imprese, abbiano avuto con la Banca, nell'ultimo biennio, rapporti di fornitura e/o di collaborazione, anche saltuaria;*
- d) coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età.*
- e) coloro che, direttamente o in quanto Soci – anche non amministratori o non legali rappresentanti – di società, abbiano in***

amministratori e non legali rappresentanti di società che versino in una situazione di conflitto;

e) coloro che sul territorio di competenza della Banca svolgono con continuità, anche in modo indiretto, attività finanziarie e di promozione finanziaria in genere, compresa la promozione di servizio di impiego in concorrenza con l'attività dell'Istituto, anche quali dipendenti, amministratori, Sindaci e mandatari di società o Enti concorrenti;

f) coloro che in forma continuativa svolgono attività professionale di consulenza finanziaria a favore di società o di persone fisiche operanti con l'Istituto;

g) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

h) coloro che hanno ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi;

i) coloro che non sono iscritti nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo;

l) gli amministratori uscenti che non hanno conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 4 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale

essere con la Banca linee di credito che, secondo la normativa vigente, vengano classificate tra i crediti non performing e/o tra le esposizioni in bonis oggetto di concessioni (forborne performing).

f) coloro che sul territorio di competenza della Banca svolgono con continuità, anche in modo indiretto, attività finanziarie e di promozione finanziaria in genere, compresa la promozione di servizio di impiego in concorrenza con l'attività dell'Istituto, anche quali dipendenti, amministratori, Sindaci e mandatari di società o Enti concorrenti;

g) coloro che in forma continuativa svolgono attività professionale di consulenza finanziaria a favore di società o di persone fisiche operanti con l'Istituto;

(paragrafo eliminato in quanto già previsto nell'art. 32 lettera f) dello Statuto Sociale)

h) coloro che hanno ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi;

i) coloro che non sono iscritti nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo;

l) gli amministratori uscenti che non hanno conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 4 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa

<i>dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.</i>	<i>parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.</i>
ART. 4 REQUISITI DI ELEGGIBILITA' DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE	
<p><i>Tutti i membri del Collegio Sindacale, sia effettivi sia supplenti, devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1998 numero 161.</i></p> <p><i>Le candidature sono ammesse fino al settantesimo anno di età compiuto.</i></p> <p><i>Le norme in materia di ineleggibilità e decadenza dei Sindaci sono contenute nell'articolo 42 dello Statuto Sociale.</i></p> <p><i>Ai componenti il Collegio Sindacale sono estese le disposizioni in materia previste per gli Amministratori dall'articolo 2 del presente regolamento, ad eccezione dei punti h) i) ed l).</i></p>	<p><i>Tutti i membri del Collegio Sindacale, sia effettivi sia supplenti, devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1998 numero 161.</i></p> <p><i>Le candidature sono ammesse fino al sessantasettesimo anno di età.</i></p> <p><i>Non possono fare parte del Collegio Sindacale coloro che rivestono la medesima funzione o carica in società riconducibili a Consiglieri di Amministrazione ed alle loro parti collegate e/o correlate.</i></p> <p><i>All'interno del Collegio Sindacale fra i Sindaci Effettivi o i Sindaci Supplenti deve essere garantita la presenza di una componente femminile.</i></p> <p><i>Le norme in materia di ineleggibilità e decadenza dei Sindaci sono contenute nell'articolo 42 dello Statuto Sociale.</i></p> <p><i>Ai componenti il Collegio Sindacale sono estese le disposizioni in materia previste per gli Amministratori dall'articolo 2 del presente regolamento, ad eccezione dei punti h) i) ed l).</i></p>
ART. 11 NORME TRANSITORIE	
<p><i>I divieti ed i limiti introdotti dall'art. 2 lettere h) i) ed l) si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di approvazione dello Statuto Sociale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 maggio 2012.</i></p>	<p><i>I divieti ed i limiti introdotti dall'art. 2 lettere h) i) ed l) si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di approvazione dello Statuto Sociale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 maggio 2012.</i></p> <p><i>I divieti ed i limiti introdotti dall'art. 2 lettere a) ed e) si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento.</i></p> <p><i>Le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 si applicano a partire dalla scadenza del mandato in corso.</i></p>